

## **Una corretta informazione sul percorso e sui contenuti della nuove norme su processo e controversie di lavoro.**

### **Le spese di giustizia**

#### **Successione delle leggi in materia di spese relative ai processi in materie di lavoro e previdenza.**

**La concretezza dell'azione della Cisl nel lungo e complesso iter legislativo.**

1. L'articolo unico legge 319/1958 (così come modificata dal dlgs 533/1973) prevedeva l'esenzione dal contributo unificato per i processi di lavoro e previdenza e quindi la **gratuità delle spese**.
2. Il decreto legge 112/2008 art. 24 (convertito nella legge 133/2008) ed entrato in vigore il 25/6/2008 all'allegato A voce 1639 abrogava la legge 319/1958, di fatto, quindi, introducendo il pagamento del contributo unificato a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto. **Si trattava di cifre molto alte anche superiori ai 400 euro che avrebbero portato alla rinuncia in molte situazioni a ricorrere in giudizio.**
3. Dopo le proteste e anche grazie all'azione della Cisl il DL 22/12/2008 n. 200 entrato in vigore il 22/12/2008 convertito nella legge 1/2/2009 n. 9 modificava l'allegato A del DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e sopprimeva il rigo relativo alla voce 1639 quindi eliminava l'abrogazione della legge 319/1958 **ristabilendo la gratuità delle spese in processi in materia di lavoro e previdenza.**
4. L'articolo 67 bis del Disegno di legge 1441 quater A (collegato lavoro) prevedeva:
  - la soppressione della voce 1639 DL 112/2008 (che però era già stata soppressa dal DL 200/2009)

- L'applicazione del comma 4 art. 13 del DPR 115/2002 ai processi del libro IV titolo II cpc lavoro e previdenza (e cioè l'applicazione del contributo unificato previsto per i processi di locazione pari a 103€) con efficacia dal 180esimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge. **La Cisl, pur considerando il contributo di 103 euro un parziale miglioramento ha continuato a battersi per la completa gratuità delle cause di lavoro e previdenza.**
- 5. Tutto l'articolo 67 bis è stato stralciato in sede di presentazione in aula al Senato **recuperando pienamente la gratuità nei giudizi di merito (primo grado e appello) nei processi di lavoro e previdenza.**
- 6. La legge finanziaria per il 2010 (191/2009 art. 2 comma 212) ha introdotto :
  - Al DPR 115/2002 l'Art. 6 bis prevedendo che “nelle controversie di cui all'art. univo della legge 319/1958 ... e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di Cassazione”
  - Ha abrogato il comma 4 dell'art. 13 del DPR 115/2002 (e cioè il contributo unificato di 103 euro previsto per il processo di locazione che era richiamato dall'art. 67 bis del DDL 1441 quater A)

#### **Introducendo quindi le spese per i soli giudizi approvati in sede di Cassazione**

- 7. Grazie anche all'azione della Cisl è stato ottenuto che nel c.d. provvedimento d.l. “mille proroghe” **venisse per un anno mantenuta la gratuità anche per i processi del lavoro in Corte di Cassazione.**

Riassumendo: quella che era certamente una norma penalizzante per la libertà dei lavoratori di adire in giudizio è stata progressivamente neutralizzata ristabilendo uno dei principi cardine del diritto del lavoro nella specificità del processo del lavoro: la gratuità delle spese nei giudizi di merito (primo grado ed appello).